****

**Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato**

**D.L. 22/2020 – convertito con L. 41/2020**

**Pubblicato in GU n. 143 del 6 giugno 2020**

Nota di lettura (estratto Dossier Camera dei Deputati)

**Art. 7-ter.**

**(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica)**

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

a) vigilano sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della tempistica programmata;

b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;

c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;

d) promuovono l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

**Articolo 7-ter (Interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)**

**L'articolo 7-ter,** introdotto durante l'esame al Senato, consente, fino al 31 dicembre 2020, ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32 del 2019, prevedendo specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici (comma 1). Si stabilisce, inoltre, la condizione risolutiva del contratto, in caso sopravvenga documentazione interdittiva, e si disciplinano i casi di occupazione di urgenza ed espropriazione (commi 2 e 3). Infine, sono previste ulteriori funzioni a carico dei medesimi sindaci e presidenti di province e città metropolitane (comma 4).

**Il comma 1** prevede che **i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane** operino, fino al **31 dicembre 2020**, con i **poteri** dei **commissari straordinari** per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 3253 ("c.d. Sblocca cantieri"), al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di **edilizia scolastica**, anche in relazione all'emergenza COVID19, fatto salvo il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Quanto ai **poteri attribuiti**, l'art. 4, comma 2, del citato D.L. 32/2019 consente ai **commissari straordinari di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi** e di stabilire le **condizioni** per l'effettiva realizzazione dei lavori.

I commissari straordinari provvedono, in particolare, all’eventuale **rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati,** operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi, al fine dell’applicazione delle migliori pratiche.

**L’approvazione dei progetti** da parte dei commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, **è sostitutiva di ogni autorizzazione**, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale.

**In materia di tutela di beni culturali e paesaggistici** viene peraltro stabilito dalla richiamata normativa il principio del **silenzio-assenso** per il rilascio di determinati atti amministrativi propedeutici all’approvazione del progetto (autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta), il cui termine è fissato in misura comunque non superiore a **sessanta giorni**; decorso tale termine, in assenza di pronuncia da parte dell’autorità competente, l’autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta si intende rilasciato.

In **materia di tutela ambientale** i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.

*Il comma 2 dell’art. 4 del D.L. 32/2019 prevede, inoltre, la possibilità da parte dell’autorità competente di chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il citato termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta viene sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di* ***trenta giorni****, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo.*

*Il comma 3 dell’art. 4 del D.L. 32/2019 attribuisce ai Commissari straordinari le* ***funzioni di stazione appaltante*** *per l’esecuzione degli interventi previsti, prevedendo la possibilità di derogare al Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 50 del 2016), fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d. lgs. 159 del 2011), e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all‘Unione europea.*

*Il comma 3 dell’art. 4 del D.L. 32/2019 prevede, inoltre, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, che i Commissari straordinari provvedano, con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.*

Ai sensi del **comma 1, lett. a),** in esame, si prevede **la deroga alle seguenti disposizioni del codice dei contratti pubblici** (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50):

- articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12.

*L’art. 32 disciplina le fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, prevedendo al comma 8 la stipulazione del contratto entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario e disciplina altresì l'esecuzione d'urgenza prima della stipula, ammessa esclusivamente al ricorrere di determinate condizioni ivi espressamente previste. Il comma 9 stabilisce che il contratto non possa comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (cd stand still sostanziale o termine dilatatorio). Si rammenta che il suddetto termine di stand still non trova applicazione con la conseguenza che, quindi, il contratto essere stipulato anteriormente in determinate ipotesi (comma 10, art. 32). Il comma 11 (cd. stand still processuale) prevede un effetto sospensivo automatico della stipula del contratto di venti giorni dalla proposizione del ricorso, con contestuale proposizione dell’istanza cautelare. Il comma 12 stabilisce che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.*

- articolo 33, comma 1.

*L’art. 33 disciplina i controlli sugli atti delle procedure di affidamento. Il comma 1 assoggetta la proposta di aggiudicazione ad approvazione dell'organo competente, secondo l'ordinamento della stazione appaltante, entro i termini temporali previsti dall'ordinamento medesimo. In mancanza, il termine è di trenta giorni. Sono quindi disciplinate alcune ipotesi di interruzione del predetto termine.*

- articolo 37.

*L'art. 37 detta disposizioni per le stazioni appaltanti qualificate, che possono procedere direttamente e autonomamente agli acquisti, disciplinando i casi per le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione e che procedono ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti, aventi la necessaria qualifica. Si ricorda che l'art. 37, comma 4, che disciplina, inoltre, le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. 32/2019. La deroga qui introdotta è funzionale per procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza.*

- articoli 77 e 78.

*In estrema sintesi, l’art. 77 prevede - per i casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. A tal fine, l’art. 78 ha previsto la creazione presso l'ANAC di un Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, al fine di rafforzare regole di garanzia, trasparenza ed imparzialità.*

*Si segnala che l'Autorità nazionale anticorruzione (****ANAC)*** *con Comunicato 15 luglio 2019* ***ha sospeso l'operatività dell'Albo dei commissari*** *di gara previsto all'articolo 78, in quanto l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 32/2019 ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell'art. 77, comma 3 sulla modalità di scelta dei commissari tra gli esperti iscritti all'Albo.*

*- articolo 95, comma 3. L'art. 95, che disciplina i criteri di aggiudicazione dell'appalto, al comma 3, in particolare, individua i casi in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, debba essere prevista come criterio esclusivo di aggiudicazione (servizi di ristorazione scolastica, servizi di ingegneria e architettura e acquisizioni di forniture e servizi).*

*Con la deroga prevista si adotta il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma.*

Inoltre, si fissa in **dieci giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara il **termine minimo** per la ricezione delle offerte per tutte le procedure aperte, sotto le soglie di rilevanza comunitaria (di cui all'art. 35 del codice). Ciò è stabilito dal **comma 1, lett. b), dell'articolo in esame** in deroga all’articolo 60 del Codice.

*L’art. 60 stabilisce che per la procedura aperta il termine per la presentazione delle offerte è pari a 35 giorni, che può essere ridotto a 15 giorni (art. 60, comma 3 d.lgs. n. 50/2016) o in dieci giorni se la presentazione delle offerte è fatta per via elettronica.*

Il **comma 2** dell'articolo in esame prevede che i contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga **documentazione interdittiva**.

*In proposito, vengono anzitutto in rilievo alcune disposizioni contenute nel d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) e, specificamente, gli artt. 92, co. 3 e 94, co. 2 e 3. Il primo dei due articoli (l’art. 92, co. 3) prevede che, in caso di urgenza, le stazioni appaltanti possano procedere alla stipula, all’approvazione o all’autorizzazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia. Tuttavia, in questa ipotesi, i contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni previsti dall’art. 67 del medesimo Codice antimafia sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Inoltre, nel caso in cui,* ***successivamente alla stipula del contratto****, emergano circostanze rilevanti ai sensi del Codice antimafia tali per cui, ove note, sarebbe stata preclusa la conclusione del contratto, le stazioni appaltanti sono tenute a revocare le autorizzazioni e le concessioni o a recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (art. 94, co. 2).* *Tuttavia,* ***revoca o recesso sono preclusi*** *nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero qualora l’operatore economico che fornisce beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico non sia sostituibile in tempi rapidi (art. 94, co. 3).*

In base al **comma 3**, per le **occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi,** i sindaci e presidenti delle province e delle città metropolitane provvedono, con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il decreto vale come atto impositivo del vincolo all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità.

*La disposizione prevista al comma 3 in esame risulta analoga all’art. 4, comma 3 del D.L. n. 32 del 2019, già citato nel comma 1 dell’articolo 7- ter in esame. Analoghe disposizioni sono altresì recate da specifiche disposizioni in materia di gestione commissariale, tra le quali il D.L. n. 109/2018 (art. 1, comma 5), emanato a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018.*

Ai sensi del **comma 4** i sindaci e i presidenti delle province e città metropolitane:

• vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

• possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un **proprio delegato**;

• possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche **soggetti privati**, qualora ne ravvisi la necessità;

• promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.